



COMUNE DI LUSTRA

Provincia di Salerno

Via Municipio, 8

Tel 0974.830074

Fax 0974.830033

web: comune.lustra.sa.it

mail: lustra.utc@tiscali.it

posta certificata: 01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it

Cod. Fisc. 00540330651

C.A.P. 84050

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA-VIGILANZA

N° 158	Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del "Fondo nazionale integrativo per i Comuni Montani - Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali" di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017	Ufficio di Segreteria
Data 08-11-2020		N.Reg.Gen. 272 Del 08-11-2020

CIG:

L'anno **duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con decreto sindacale n° 3/5 del 23/09/2020 prot. 3356 ai sensi dell'art.110, co.1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267/00 il Sindaco attribuiva al sottoscritto la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico, Manutentivo e Vigilanza;
- La sentenza della Corte Costituzionale n° 33 del 04/03/2019 che si è pronunciata sull'art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo tale sentenza, l'obbligo imposto ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se montani, di svolgere in associazione una serie di funzioni, senza possibilità di deroga, sconta un'eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui tale obbligo non realizza risparmi, pertanto le competenze sulle funzioni principali sono ancora in capo ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se montani;
- Che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

CONSIDERATO che il Bilancio Pluriennale 2019-2021 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019;

VISTO l'art.107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone:

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
2. *Sono compatibili con il mercato interno:*

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

VISTO l'art.108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno;
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato;

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*

VISTO:

- il Regolamento UE n.1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis;
- il Regolamento UE n.651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese;

VISTA la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri -datato 21 aprile 2017- di approvazione dell'avviso pubblico relativo al Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017;

CONSIDERATO che il Comune di Lustra ha partecipato al predetto avviso pubblico presentando una scheda progettuale per un progetto denominato "FINANZIAMENTO ALLE PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NEL COMUNE DI LUSTRA (SA)", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 31/08/2017 e beneficiario di un contributo di € 25.000,00 a valere sulle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 - 2017;

VISTO il Decreto 8 marzo 2019 di individuazione dei beneficiari registrato presso la Corte dei conti - pubblicato in data 10 maggio 2019;

CONSIDERATO che il predetto decreto assegna al Comune di Lustra, per il progetto presentato, la somma di €. 25.000,00 da gestire sotto forma di finanziamento alle imprese servizio per la collettività;

CONSIDERATO che per essere compatibile con il diritto comunitario e concedibile con l'esenzione della notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato:

- ✓ un finanziamento statale, sommato ad altri finanziamenti statali, non può superare l'importo di €. 200.000 nel triennio a norma dell'art. 2 del Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis a mente del quale: "Art. 3. 1. *Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato*";
- ✓ l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari;
- ✓ Il finanziamento di cui alla presente determinazione, sostanziandosi in aiuto ad una piccola impresa come definita dal D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005 e dal Regolamento UE n.651/2014, per essere concedibile senza preventiva notifica alla Commissione Europea deve mantenersi, nel triennio, nei limiti di "7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento" a norma dell'art. 4 del Regolamento UE n. 651/2014;

DATO ATTO che il finanziamento di che trattasi è compatibile con il diritto comunitario sopra richiamato e concedibile senza previa notifica alla Commissione Europea, qualora siano rispettati i limiti sopra indicati;

RITENUTO:

- di dover riproporre l'avviso pubblico in esecuzione del progetto presentato;
- di dover stabilire un termine congruo per la presentazione della domanda, fissando **al 07 dicembre 2020 alle ore 13:00** il termine per la presentazione delle istanze;

RICHIAMATI alcuni aspetti salienti dell'avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 ed in particolare che:

- il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti (art. 1, co.1, dell'avviso);
- il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all'art. 1, comma 2, dell'avviso;
- i comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese (art. 2, co.1, dell'avviso);
- le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 651/2014 (art. 2, co.1, dell'avviso);
- il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis* e dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese. Il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti (art. 2, co.3, dell'avviso);

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n.651/2014;

DATO ATTO che il progetto finanziato, denominato "FINANZIAMENTO ALLE PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NEL COMUNE DI LUSTRA (SA)", prevede di destinare il finanziamento parte alle imprese finalizzato all'avvio di una nuova attività nel Capoluogo per l'erogazione di servizi da parte di privati nelle attività ATECO commercio 471 e 472, inoltre tramite il servizio a domicilio su ordinazione;

RITENUTO opportuno provvedere all'indizione del relativo Bando;

ACQUISITO in premessa il parere positivo di regolarità **Tecnica**, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lg.vo n.267/2000 e successive m.e. i.,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017;

DI PUBBLICARE l'allegato avviso all'Albo Pretorio Comunale sulla home page del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente **BANDI** -AVVISO PUBBLICO "FINANZIAMENTO ALLE PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NEL COMUNE DI LUSTRA (SA)";

DI STABILIRE che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 07 dicembre 2020 alle ore 13:00.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Francesco LUCIBELLO

Visto di regolarità contabile (Art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia parere di legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lustra,09-11-2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Giuseppe RESCINITI

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Lustra,09-11-2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Giuseppe RESCINITI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO - N ...545... del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal .
23-11-2020.al.08-12-2020.

Lustra,23-11-2020.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Ing. Francesco LUCIBELLO

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993